



Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE nr. 23/2025 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Trasformazione del Consorzio “Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale (ASIA)”, costituito ai sensi del D.Lgs. 267/2000, in società’ a responsabilità limitata denominata azienda servizi integrati ambientali trentino S.r.l., in breve “ASIA Trentino S.r.l.”, soggetta al controllo analogo del Comune di Garniga Terme congiuntamente agli altri enti locali soci, per la prosecuzione, in continuità, della gestione del servizio di igiene ambientale in modalità “in house providing”.

L’anno **duemilaventicinque** addì **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **20.00** in modalità mista presso la sala delle riunioni o in alternativa in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

ASSENTI

1 LINARDI	VALERIO
2 COSER	MARCO
3 NICOLODI	FABIOLA
4 BERTUZZI	GIADA GEMMA
5 COSER	CHRISTIAN
6 FRIZ	STEFANO
7 IANES	GIORGIO
8 MARCHESE	VERONICA
9 PRUDEL	MARZIA
10 ARICI	MARIA
11 FRIZ	ANDREA
12 ZANLUCCHI	PATRIZIA

giust.	ingiust

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Alberto Gasperini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Linardi Valerio**, nella sua qualità di Sindaco, invita i presenti alla trattazione dell’oggetto suindicato

Il Relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria.

Questo Ente assicura il servizio di igiene ambientale mediante convenzione stipulata ai sensi degli artt. 40, 42 bis, 44 e 45 della L.R. 14 gennaio 1993 e ss.mm.ii., della L.R. 23 ottobre 1998, nr. 10, e della L.R. 3/2006, approvata con deliberazione dell'Assemblea consortile nr. 8 del 6 novembre 2015.

La convenzione, originariamente sottoscritta da 32 Comuni e oggi in essere tra 24 Comuni, ha portato, con l'approvazione dello Statuto in data 23 settembre 2016 (successivamente aggiornato il 26 febbraio 2024), alla costituzione del Consorzio *"Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale"* (ASIA), dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.

Il Consorzio gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. La partecipazione dell'Ente al Consorzio è pari allo 0,51%.

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 21 dd. 20.12.2023, anche a seguito di uno studio preliminare di fattibilità predisposto dal Consorzio Azienda ASIA, sono stati approvati gli indirizzi per l'evoluzione dello stesso in una società di capitali, con la prospettiva di adeguarsi alla forma giuridica richiesta dalla normativa nazionale (D.Lgs. 201/2022), ancorché tale decreto non sia stato, al momento, ancora recepito dalla Provincia autonoma di Trento e non sia direttamente applicabile per garantire, per quanto necessario e possa occorrere, la continuità aziendale e il valore sociale, seguendo il principio di auto – organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, attraverso l'affidamento *"in house"* del servizio di interesse economico generale a livello locale della gestione integrata dei rifiuti urbani, sempre mantenendo logiche e schemi pubblicitici, improntati alla valorizzazione dell'efficienza e dell'efficacia, dell'economicità, funzionalità e qualità tecnico contrattuale del servizio, perseguendo obiettivi di massima soddisfazione dell'utenza, nel puntuale e preciso rispetto della salute e dell'ambiente.

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 30 dd. 23.12.2024 è stata approvata la modifica dello statuto, circa la durata della convenzione del Consorzio ASIA per la prosecuzione dello stesso e del relativo affidamento del servizio di igiene ambientale, fino al 31.12.2038, in relazione alla durata delle autorizzazioni che il consorzio ha in essere, rilasciate dalla Provincia autonoma di Trento per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti. Già in tale provvedimento era prevista la possibilità di provvedere, nel minor tempo possibile, alla trasformazione del consorzio in una società a responsabilità limitata, sia per anticipare l'adeguamento alla normativa nazionale, che prevede la forma giuridica della società di capitali per la gestione dei servizi a rete secondo il modello del *"in house providing"*, assumendo così forma giuridica che può permettere più facilmente di creare rete e rapporti di collaborazione con altri soggetti analoghi all'interno del territorio provinciale, in conformità agli indirizzi della Provincia autonoma di Trento.

Dato atto che, come previsto nella deliberazione sopra richiamata, nel relativo contratto di servizio in continuità è stata inserita una specifica clausola di salvaguardia all'articolo 21, secondo la quale *"la risoluzione del presente contratto può avvenire automaticamente anche a seguito di disposizioni emanate dall'Ente competente titolare dell'affidamento in essere che rendono necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali"*. Tale previsione, espressamente richiesta da tutti gli enti locali consorziati, è stata oggetto di preventiva comunicazione alla Provincia autonoma di Trento con nota nr. 2663 del 22 novembre 2024, trasmessa da parte di ASIA e sottoscritta dai Sindaci di tutti i Comuni soci.

Considerato che, a seguito della notifica della prosecuzione del Consorzio Azienda per l'Igiene Ambientale (ASIA), sono pervenuti riscontri da parte delle Autorità nazionali competenti. Con due distinte comunicazioni – la prima in data 6 marzo 2025 da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e la seconda in data 1° aprile 2025 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), fascicolo UVCP prot. 1338/2025 – le Autorità hanno richiamato l'attenzione degli enti soci sulla circostanza che la forma consortile non risponde più ai modelli gestionali previsti dal D.Lgs. 201/2022 per i servizi a rete, invitando conseguentemente le amministrazioni coinvolte a valutare la trasformazione del soggetto gestore in una società di capitali, nel caso in cui si intenda proseguire con l'affidamento diretto secondo il modello *"in house"*

providing”.

Con successiva nota datata 23 aprile 2025, trasmessa al Comune di Lavis e poi inoltrata alle due Autorità (allegata al presente atto sub C), la Provincia autonoma di Trento ha tuttavia chiarito che le disposizioni del D.Lgs. 201/2022 non trovano diretta applicazione nei confronti degli enti della Provincia autonoma di Trento, confermando quindi la piena legittimità dell’operato del Consorzio e la validità della prosecuzione del servizio secondo la convenzione in essere. Tale posizione ha consentito di proseguire il percorso già avviato, mantenendo la coerenza con la normativa provinciale e con i principi di autonomia organizzativa riconosciuti alla Provincia autonoma e agli enti locali trentini.

Tenuto conto che le amministrazioni socie di ASIA, in linea con il progetto strategico definito nel dicembre 2023 e successivamente ribadito negli atti di indirizzo, hanno ritenuto opportuno proseguire nel percorso di trasformazione del Consorzio in società a responsabilità limitata. A seguito del rinnovo e dell’insediamento dei nuovi organi comunali nel maggio 2025, è stata convocata e tenuta l’assemblea del Consorzio Azienda in data 2 luglio 2025, nella quale si è preso atto dello stato di avanzamento del progetto di trasformazione, confermando formalmente la volontà di procedere in tal senso.

Nel frattempo, la Provincia autonoma di Trento ha avviato il processo di costituzione dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), che avrà il compito di disciplinare la regolazione del servizio di igiene ambientale sull’intero territorio provinciale. Tale ente, una volta pienamente operativo, determinerà, al termine di un periodo transitorio di cinque anni, i nuovi modelli organizzativi di riferimento per la gestione dei servizi a rete.

Pur non essendo ancora concluso il percorso di istituzione dell’EGATO, può ritenersi ormai consolidata un’intesa di principio tra la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali riguardo alla possibilità di articolare il territorio in sub-ambiti gestionali, tenendo conto delle specificità territoriali, socio-economiche e istituzionali, come previsto dalla convenzione istitutiva. Tali sub-ambiti saranno governati dalle cosiddette “*Assemblee Territoriali*”, organi decisionali composti dai rappresentanti degli enti locali di riferimento, ai quali spetterà la definizione delle linee strategiche e delle modalità operative.

In tale contesto, la clausola di salvaguardia già inserita negli atti di prosecuzione del Consorzio ASIA, che prevede l’automatico adeguamento del contratto di servizio a quanto sarà disposto dall’EGATO (art. 21), rappresenta una garanzia di piena “compliance” con i futuri modelli organizzativi. Tale previsione sarà mantenuta anche nel nuovo soggetto giuridico risultante dalla trasformazione, assicurando così la continuità e la conformità dell’assetto gestionale rispetto alle determinazioni che verranno assunte a livello provinciale.

Considerato inoltre che gli enti locali, in forza di atto unilaterale, possono trasformare le aziende speciali e i consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 115 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, anche in società a responsabilità limitata, in virtù della riforma del diritto societario introdotta con il Decreto legislativo 17 gennaio 2003, nr. 6, che ha reso compatibile tale forma giuridica con la gestione dei servizi di interesse generale. La deliberazione di trasformazione adottata dagli enti soci sostituisce gli adempimenti costitutivi previsti dalla normativa civilistica, restando ferme le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330-bis del codice civile in materia di omologazione e pubblicazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Il capitale sociale iniziale della nuova società dovrà essere determinato in misura non inferiore al capitale di dotazione, corrispondente al patrimonio netto del Consorzio Azienda risultante dall’ultimo bilancio approvato, e comunque non inferiore all’importo minimo previsto per la costituzione della società stessa. Si precisa altresì che il conferimento e l’assegnazione dei beni alla società derivanti dalla trasformazione sono esenti da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali, regionali e provinciali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Ritenuto pertanto che la nuova società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, destinata a operare in modalità “*in house providing*”, risulti pienamente conforme ai requisiti e alle condizioni stabilite dall’attuale quadro normativo, in particolare dall’articolo 7 del Decreto legislativo 36/2023, e possa pertanto avvalersi delle procedure semplificate previste dalla Legge 15 maggio 1997, nr. 127.

In questa fase, la valutazione da parte degli enti soci si concentra principalmente su due aspetti di rilievo: da un lato, la verifica della piena rispondenza della trasformazione ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla necessità di garantire continuità e qualità nella gestione del servizio; dall'altro, la salvaguardia del valore pubblico e sociale dell'attività, assicurando al contempo la trasparenza, la partecipazione e il controllo pubblico propri delle gestioni in house.

Prima di tutto va valutata la scelta sulla modalità di gestione del servizio, fra un modello di affidamento "*in house*", costituendo una società di capitali soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni, oppure ricorrendo al mercato, e quindi ad una gara pubblica, nelle varianti del semplice appalto e del partenariato pubblico-privato

La scelta del modello organizzativo è soggetta alla necessità di una analitica motivazione che ne giustifichi l'opportunità ed il vantaggio per l'interesse pubblico rispetto alle altre opzioni normativamente possibili.

Nel caso di scelta dell'affidamento "*in house*", la costituzione, o nel caso di specie la trasformazione, di una società pubblica, soggiace a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, che prevede la previsione di una motivazione rafforzata nella quale sia evidenziata la rispondenza del nuovo soggetto ad un vincolo di scopo, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari alle proprie finalità istituzionali, ed un vincolo di attività fra quelle ammesse, quale è la produzione di servizi di interesse generale.

In relazione alla scelta del modello di gestione del servizio, si deve tener conto del fatto che i Comuni soci del consorzio azienda ASIA già gestiscono il servizio tramite un proprio soggetto economico, con una dotazione di capitale composto da risorse finanziarie, immobili, attrezzature, personale e "*know-how*", già in grado di svolgere con soddisfazione lo stesso servizio, senza la necessità di attingere nuove risorse da reperire sul mercato privato.

Inoltre, la qualità del servizio reso al pubblico è assai elevata, come dimostra la relazione allegata al bilancio consuntivo dell'esercizio 2024, agli atti dell'istruttoria della presente deliberazione, nella parte in cui si illustra la situazione attuale ed i risultati conseguiti da ASIA.

Il ricorso ad un appalto non sarebbe quindi giustificato dalla necessità di attingere risorse e conoscenze non detenute dalle amministrazioni; al contrario, si metterebbe un capitale, costruito in decenni di attività da parte dei Comuni, nella disponibilità di operatori privati, i quali, legittimamente, dovrebbero trarre un profitto dalla gestione, che andrebbe a pesare sulle tariffe praticate all'utenza.

Inoltre, le tariffe attuali, confrontate con quelle di altri operatori in Provincia di Trento e con il mercato nazionale, sono convenienti per l'utenza e quindi anche da questo punto di vista il ricorso ad un appalto non appare giustificabile con l'obiettivo di contenere l'aumento delle tariffe.

Tra l'altro, il piano strategico industriale (PSI) 2026/2038, messo a punto dai Comuni in collaborazione con il Consorzio ASIA, allegato alla presente deliberazione (Sub. A), ed elaborato in occasione della valutazione relativa alla prosecuzione dell'attività del Consorzio fino al 2038, completo di asseverazione rilasciata da un professionista terzo (Sub. A1), evidenzia come l'attività della società sia in grado di finanziare anche gli investimenti destinati al mantenimento ed al miglioramento delle attività svolte, senza la necessità di conferimento di capitale da parte degli enti soci. Anche questo aspetto evidenzia quindi la mancanza dell'esigenza di un eventuale ricorso all'appalto o alla concessione del servizio, al fine di impiegare capitali privati al finanziamento degli investimenti, ed ancor meno l'ipotesi di un partenariato pubblico-privato, di cui non sussistono i presupposti.

A supporto di tali considerazioni è stata commissionata dai Comuni, ad un soggetto altamente qualificato, una relazione sullo stato dell'affidamento al Consorzio, che testimonia la bontà dell'attuale gestione e quindi supporta la decisione di non ricorrere all'affidamento in appalto o in concessione o al partenariato pubblico-privato, ma di mantenere il servizio in un ambito direttamente controllato dalle amministrazioni socie, adeguando l'attuale forma giuridica del consorzio-azienda a quella prevista dal D.Lgs. 201/2022 in adeguamento alle norme comunitarie, e quindi nella forma giuridica di una società di capitali individuata per le dimensioni dell'attività svolta, per le caratteristiche dei soci e per il costo di gestione del soggetto giuridico, in una società a responsabilità limitata.

La relazione illustrativa allegata al presente atto espone in maniera puntuale e approfondita i benefici che la forma di gestione prescelta – mediante società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico – è in grado di assicurare alla collettività. In particolare, vengono evidenziati gli aspetti di maggiore rilievo connessi alla programmazione e realizzazione di investimenti finalizzati al completamento del ciclo integrale di trattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani, nell'ottica di garantire il rispetto dei principi comunitari di autosufficienza e prossimità di cui al Decreto legislativo 152/2006 e, al contempo, di contenere i costi complessivi del servizio.

La relazione sottolinea inoltre la qualità tecnica e contrattuale del servizio erogato, l'efficienza economica dei costi sostenuti a garanzia degli utenti, l'impatto positivo sulla finanza pubblica derivante dalla razionalizzazione gestionale e la coerenza con gli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità ai servizi che caratterizzano l'azione degli enti locali.

Da un'analisi condotta sui più recenti atti e relazioni pubblicate dagli enti territoriali in materia di affidamenti in house, emergono ulteriori elementi qualitativi che confermano la validità di tale modello gestionale. Tra questi si evidenziano la flessibilità organizzativa rispetto alle esigenze del servizio e alle peculiarità dei contesti locali, la semplicità e l'efficienza dei processi decisionali, la tutela delle professionalità e delle competenze maturate all'interno della struttura, nonché l'eliminazione dei costi di start up che caratterizzano le nuove gestioni.

Completano il quadro i benefici connessi alla natura pubblica e sociale dell'affidamento, alla possibilità di perseguire in modo diretto obiettivi di efficienza, economicità e ottimizzazione della spesa, e al consolidamento di una governance trasparente e coerente con i principi di accountability e responsabilità amministrativa.

Con l'affidamento *"in house"*, ed in particolare tramite il controllo analogo che gli enti partecipanti esercitano sull'azienda, congiuntamente e con leale e fattiva collaborazione ricercando l'unanimità nelle decisioni strategiche, i Comuni possono avere un ruolo diretto in fase di pianificazione, nel rispetto degli equilibri economico finanziari specifici.

La nuova società rappresenta quindi un soggetto che, oltre a rispondere a una esigenza di sviluppo industriale dei servizi gestiti, può assorbire tutti i vincoli regolatori di ARERA che, se da un lato impongono vincoli e limiti, dall'altro sono una importante opportunità di sviluppo e di integrazione anche in termini di conoscenze, rappresentando quindi un luogo (la società) di risposte tempestive ai bisogni della collettività, utilizzando soluzioni innovative e specializzate a vantaggio degli enti locali soci.

Anche la condivisione chiara e univoca di drivers di ripartizione dei costi indiretti, comuni e generali, garantisce trasparenza e rappresentatività a tutta la compagine societaria, ovvero anche ai piccoli comuni, e sarà in grado di rispondere alle prossime direttive di ARERA sulla separazione contabile nel settore dei rifiuti urbani.

Data quindi la scelta dell'affidamento verso il modello *"in house providing"*, così come evidenziato nello studio preliminare del 2023 e successivamente confermato dal piano strategico industriale, asseverato da un professionista indipendente ed esterno alla società, si è ritenuto che la soluzione più idonea per la prosecuzione dell'attività del consorzio-azienda nella gestione del servizio pubblico fosse la trasformazione dello stesso in una società di capitali.

Non solo, la nuova configurazione può consentire anche di attuare operazioni di scelta di nuovi soci, purché enti pubblici del Trentino, e quindi ampliare la compagine societaria non solo per la gestione ottimale degli ambiti o sub ambiti territoriali, che saranno definiti dalla Provincia autonoma di Trento, ma anche in attività accessorie e complementari a tali servizi, così come previste nell'oggetto sociale dello statuto, al fine di contenere, nel rigoroso rispetto della normativa 175/2016, le tariffe applicate agli utenti.

Infine, come ben evidenziato, l'adozione del modello di *governance*, rafforza il principio di responsabilità e partecipazione dei singoli comuni soci, anche di piccole dimensioni, con una partecipazione proattiva alla gestione in termini di indirizzi e controllo continuo dei servizi pubblici erogati ai cittadini, in quanto consente anche di assicurare le condizioni economico – finanziarie, ambientali e sociali, nonché un adeguato sviluppo imprenditoriale mantenendo, nel contempo, il controllo interamente pubblico della società. Tale modello prevede la costituzione di un comitato strategico per il controllo analogo congiunto, composto da 7 membri in rappresentanza delle comunità di valle e dei territori, che potranno esercitare un controllo più consapevole e informato

sull'azione della società e sui meccanismi regolatori connessi e, al contempo, impone un costante e continuo confronto a livello territoriale con tutte le amministrazioni socie in merito alle decisioni strategiche e sugli atti fondamentali della società.

Inoltre, la nuova società è conforme alla normativa vigente per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani nel comune di Garniga Terme anche in virtù di quanto disciplinato dall'art. 3 bis del Decreto legge 18 agosto 2011, nr. 138 convertito in Legge il 14 settembre 2011, nr. 148.

Il secondo aspetto da tenere presente è che tale trasformazione è vincolata, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, dalla presenza e dalla puntuale dimostrazione di alcuni requisiti. L'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che la costituzione di una società a partecipazione pubblica sia consentita solo al ricorrere di specifici presupposti e seguendo una procedura ben definita.

Prima di tutto debbono sussistere esigenze che non possono essere soddisfatte con il ricorso al mercato. Nel caso in oggetto si rientra nella gestione di servizi pubblici locali (di rilevanza economica e non), espressamente affidata all'amministrazione comunale, ovvero la gestione del servizio integrato di igiene ambientale proseguendo l'attività del Consorzio Azienda per l'igiene ambientale (ASIA).

La costituzione del soggetto giuridico privato si ritiene, per quanto sopra espresso con la scelta del modello "*in house*" per la gestione del servizio, pienamente rispondente all'interesse pubblico e, data anche l'esistenza dell'attuale consorzio azienda, soluzioni alternative come l'affidamento a operatori privati, non si ritiene siano meno onerose o più vantaggiose per l'utenza.

Nel dettaglio dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la costituzione di una società a partecipazione pubblica e per la contestuale sottoscrizione di quote nella stessa (articoli 5, 7 e 8 del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – TUSPP), si espone quanto segue.

Sotto il profilo della compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente socio (art. 5, comma 1, TUSPP), la costituzione della società e la sottoscrizione delle partecipazioni, mediante trasformazione dell'attuale Consorzio Azienda per l'Igiene Ambientale (ASIA) e conferimento alla nuova società dell'intera attività e del patrimonio, risultano pienamente conformi a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del TUSPP. La nuova forma giuridica, infatti, è finalizzata alla prosecuzione della gestione di un servizio pubblico essenziale – quello di igiene ambientale – che rientra pienamente tra i servizi di interesse generale e risulta strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Garniga Terme e degli altri enti locali soci.

Con riferimento all'onere di motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della gestione diretta del servizio (art. 5, comma 1, TUSPP), si evidenzia che la costituzione della nuova società non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli enti soci, trattandosi di una trasformazione mediante conferimento del patrimonio materiale e immateriale facente capo al Consorzio Azienda ASIA, senza alcun apporto di denaro, né a titolo di sottoscrizione di capitale né a titolo di finanziamento.

In primis, si rileva che il Comune di Garniga Terme non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attualmente attività analoghe o simili a quelle che sono attualmente svolte dal Consorzio Azienda ASIA e che, all'esito della trasformazione con il conferimento da ASIA alla nuova S.r.l. di tutto il relativo patrimonio, saranno svolte dalla nuova società tutte le attività di gestione diretta del servizio, come previste dal vigente contratto di servizio 2026-2038 (che peraltro agisce su un ambito di servizio definito dal V° aggiornamento del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, e quindi ambito non modificabile con decisioni delle singole amministrazioni comunali).

Tale valutazione trova ulteriore conferma nella relazione approvata con deliberazione consiliare nr. 30 del 23 dicembre 2024, in sede di rinnovo della convenzione per la gestione associata del servizio fino al 31 dicembre 2038, e nella più recente ricognizione delle partecipazioni societarie dell'Ente, da cui non risultano società aventi compagine e finalità corrispondenti a quelle di ASIA.

L'ente ha effettuato, da ultimo con la deliberazione del Consiglio comunale nr. 29 del 23 dicembre 2024, la ricognizione delle proprie società partecipate. Nessuna delle società di cui il

Comune è socio, ha una compagine sociale corrispondente a quella della compagine rappresentata dai 24 Comuni del Consorzio ASIA e, quindi, sotto questo aspetto, non esiste già un soggetto che raggruppi le amministrazioni comunali all'interno di un soggetto economico ad ordinamento privatistico.

Nel dettaglio, nessuna delle società partecipate dal Comune presenta un oggetto sociale coincidente con lo svolgimento del servizio di igiene ambientale. In particolare, per i Comuni eventualmente soci di AIR S.p.A., si rileva che tale società non ha mai attivato il ramo di attività relativo al servizio rifiuti, né dispone delle autorizzazioni necessarie, oltre ad avere una compagine sociale ristretta e disomogenea, tale da rendere impossibile l'ingresso di nuovi soci senza apporto di capitale, con il rischio di configurare forme di aiuto di Stato. La società, inoltre, ha formalmente comunicato di non essere interessata ad assumere il servizio di gestione rifiuti (nota Comune di Mezzolombardo prot. 20763 del 18.09.2025, trasmessa agli altri Comuni soci).

Analogamente, per i Comuni eventualmente soci di AMAmbiente S.p.A., la società opera in ambiti territoriali diversi da quelli serviti da ASIA e non risulta disponibile ad assumere il servizio rifiuti per il bacino di riferimento.

L'operazione di costituzione e trasformazione del Consorzio ASIA si inserisce, peraltro, in un più ampio progetto strategico di riordino delle gestioni pubbliche nel settore ambientale, volto a creare un soggetto di riferimento in house per l'intero territorio provinciale, in grado di aggregare progressivamente altri enti e bacini limitrofi e di assicurare una gestione unitaria e integrata del ciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1, TUSPP), dalla documentazione allegata emerge chiaramente che la scelta di costituire la società e sottoscrivere le partecipazioni mediante trasformazione del Consorzio Azienda è coerente con tali principi. La nuova società – denominata *Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l.* (ASIA Trentino S.r.l.) – opererà sulla base del conferimento dell'intero patrimonio materiale e immateriale e del personale attualmente in capo al Consorzio, che contestualmente cesserà, garantendo la continuità operativa e gestionale, nonché il mantenimento del know-how tecnico, organizzativo e amministrativo maturato in oltre un decennio di attività.

Si tratta, quindi, di una mera trasformazione giuridica del soggetto gestore, pienamente conforme al quadro nazionale e provinciale di riferimento (D.Lgs. 201/2022, in corso di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento), come evidenziato anche nella Relazione ARERA n. 304/2025/I/RIF del 1° luglio 2025 (quinta relazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 201/2022), che riconosce il valore del modello ASIA in termini di efficienza gestionale e sostenibilità economica.

Il Consorzio Azienda ASIA rappresenta infatti una realtà solida e consolidata sul territorio, partecipata esclusivamente da enti locali e destinata alla gestione del servizio di igiene ambientale a beneficio di 24 Comuni, per un totale di oltre 68.000 abitanti equivalenti, includendo anche le utenze turistiche.

La relazione allegata, predisposta dal Comune di Lavis per conto di tutti i soci e corredata dal Piano Strategico Industriale (PSI) 2026–2038, dal Piano Economico Finanziario asseverato e dagli altri documenti di supporto, dimostra la sostenibilità economico-finanziaria della trasformazione, la capacità di investimento della nuova società e la possibilità di migliorare ulteriormente i livelli di servizio senza oneri aggiuntivi per i Comuni.

La nuova società erediterà l'intero personale di ASIA, mantenendo le garanzie contrattuali previste dal CCNL dei servizi ambientali, con piena tutela delle professionalità acquisite e dei livelli occupazionali. Saranno altresì garantite formazione continua, sicurezza sul lavoro e aggiornamento tecnico-operativo.

Dal punto di vista operativo, ASIA dispone di mezzi, impianti e attrezzature idonee, in perfetto stato di efficienza e conformi alle normative di settore. Il PSI 2026–2038 prevede investimenti mirati al rinnovo del parco mezzi, al miglioramento del riciclo, alla riduzione dei costi e alla valorizzazione delle frazioni raccolte, contribuendo alla sostenibilità ambientale e al contenimento delle tariffe per gli utenti.

Già oggi ASIA costituisce un modello di gestione integrata e di prossimità, in linea con le direttive europee e provinciali, capace di presidiare l'intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta al trattamento, garantendo la coerenza con il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti e il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità. Il Piano Strategico Industriale illustra inoltre indicatori di performance economica, ambientale e gestionale di elevato livello, coerenti con gli obiettivi di qualità e sostenibilità richiesti dalle politiche provinciali e comunitarie.

La gestione del Servizio di Igiene Ambientale nel territorio comunale continuerà ad essere disciplinata dal contratto di servizio vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 23 dicembre 2024 e prorogato fino al 31 dicembre 2038, che sarà trasferito alla nuova società quale componente del patrimonio immateriale. A conferma della validità del rapporto, è allegato l'atto aggiuntivo al contratto di servizio (Sub. B).

Con riguardo infine alla compatibilità dell'intervento finanziario con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e all'obbligo di consultazione pubblica (art. 5, commi 1 e 2, TUSPP), si rileva che non sussistono elementi tali da configurare interventi finanziari riconducibili ad aiuti di Stato, poiché la trasformazione avviene mediante conferimento patrimoniale e senza apporto di risorse aggiuntive.

Lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto a una fase di consultazione pubblica dal 13 agosto al 12 settembre 2025, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, diffusione sul sito istituzionale del Comune di Lavis e di ASIA, affissione presso le sedi istituzionali e trasmissione via PEC alle società partecipate. Sono state inoltre informate le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, come risulta dal verbale del 9 settembre 2025 (Sub. I). Nel periodo di consultazione non sono pervenute osservazioni tali da incidere sulla decisione.

Preso atto dei documenti e degli schemi trasmessi da ASIA con nota del 9 luglio 2025, relativi all'atto costitutivo, allo Statuto, al Regolamento per il Comitato strategico del controllo analogo congiunto e ai Patti parasociali condivisi da tutti i Comuni soci (Sub. F, G e H), si rileva che la durata della società è fissata convenzionalmente al 31 dicembre 2050. Il valore del patrimonio conferito è pari a euro 6.637.200,06 al 30 giugno 2025, come approvato dall'Assemblea di ASIA in data 9 settembre 2025, di cui euro 34.061,62 di competenza del Comune di Garniga Terme, corrispondenti allo 0,51%.

Il revisore unico ha espresso parere favorevole sulla congruità economico-finanziaria dell'operazione (prot. 3054 del 22 settembre 2025 – Sub. D).

Si ritiene pertanto che la costituzione della società *ASIA Trentino S.r.l.* tramite la trasformazione del Consorzio ASIA risponda ai principi di economicità e buon andamento di cui all'art. 1 della legge 241/1990, e che tutti gli atti, documenti e adempimenti necessari possano essere approvati con il presente provvedimento, in un unico passaggio decisionale, al fine di assicurare la piena operatività della nuova società a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti;

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del *"Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*;

visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 6 di data 25.03.2022;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 11.04.1995 nr. 11 e 05.12.2019 nr. 4;

visto il Regolamento interno del Consiglio comunale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari nr. 7 dd. 24.06.2003 e nr. 13 dd. 21.06.2017;

vista la deliberazione consigliere nr. 27 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP);

vista la deliberazione consigliere nr. 28 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. a), e), g), D.Lgs. nr. 18 agosto 2000, nr. 267, nonché dagli artt. 5, 7 e 8 del TUSPP;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, nr. 18, in materia di finanza locale e organizzazione delle società partecipate;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 (TUEL), sull'ordinamento degli enti locali e la gestione dei servizi pubblici;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, sull'armonizzazione contabile degli enti locali;

vista la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole dd. 22.09.2025, acquisito al protocollo comunale al nr. 3054 in pari data, come previsto dall'articolo 239 del Decreto legislativo nr. 267/2000, così come modificato dall'articolo 3 del Decreto-legge 10 ottobre 2012, nr. 174, il quale prevede, al comma 1, lettera b), numero 3), che l'Organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;

visto il P.I.A.O. 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 24 del 4 aprile 2025;

visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale 21.06.2017 nr. 13;

ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2, stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;

richiamata la motivazione espressa nelle premesse dal relatore, con voti espressi in forma palese per alzata di mano;

con voti favorevoli nr. 12 (dodici), contrari nr. 0 (zero) e astenuti nr. 0 (zero) espressi per alzata di mano, su nr. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto nonché una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo.

d e l i b e r a

1. di dare atto che le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, così come gli allegati che si producono;
2. di approvare la costituzione dell'Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., in breve, ASIA Trentino S.r.l., fissando l'operatività della nuova società a decorrere dal 1° gennaio 2026, a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del Consorzio Azienda per l'Igiene Ambientale (ASIA), avente ad oggetto:

- la trasformazione del Consorzio in società a responsabilità limitata, mediante il conferimento dell'intero patrimonio materiale e immateriale, nonché di tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive del Consorzio Azienda per l'Igiene Ambientale (ASIA), con sede a Lavis, alla nuova società ASIA Trentino S.r.l., anch'essa con sede a Lavis, per un valore complessivo del patrimonio conferito non inferiore a euro 6.637.200,06.- alla data del 30 giugno 2025, come approvato dall'Assemblea di ASIA in data 9 settembre 2025, di cui, in forza della propria partecipazione al Consorzio Azienda e, conseguentemente, nella stessa misura nella nuova società a responsabilità limitata, pari allo 0,51%, il Comune di Garniga Terme detiene un valore di euro 34.061,62.-;
 - la cessazione del Consorzio Azienda per l'Igiene Ambientale (ASIA), con sede a Lavis, e della relativa convenzione tra i Comuni soci per la gestione del servizio di igiene ambientale, da ultimo approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 30 del 23 dicembre 2024, con decorrenza 31 dicembre 2025.
3. di confermare il Piano Strategico Industriale e il Piano Economico Finanziario di affidamento 2026/2038 di ASIA Trentino S.r.l., con relativa asseverazione, e il conseguente contratto di servizio, già approvati con la deliberazione del Consiglio comunale nr. 30 d.d. 23/12/2024, nuovamente allegati per completezza dell'atto (sub A e sub A.1);
 4. di approvare le relazioni commissionate dal comune di Lavis, per conto di tutti gli enti locali, ad Utilitatis Servizi S.r.l., "*Relazioni congruità trasformazione*" che, insieme a tutta la documentazione allegata e richiamata in premessa contribuiscono a rafforzare la motivazione prevista, anche, dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022, anche se non applicabile puntualmente alla Provincia autonoma di Trento, per quanto meglio specificato nella nota inviata al Comune di Lavis allegata al presente atto, e assolve all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023; (sub E e sub E.1)
 5. di confermare e, per quanto necessario, approvare, quale forma di gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni di Albiano, Aldeno, Altavalle, Andalo, Cavedago, Cavedine, Cembre Lisignago, Cimone, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terre d'Adige, Vallelaghi il modello "*in house providing*" e, pertanto, di confermare in continuità l'affidamento del servizio integrato di igiene ambientale ad Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., in breve, ASIA Trentino S.r.l.;
 6. di stabilire, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 203, comma 2, lettera c), D.Lgs. 152/2006, e in considerazione degli investimenti dal Piano Strategico Industriale del PEFA di cui al punto 3 e dei tempi di recupero degli investimenti, anche in conformità a quanto disposto da ARERA, che la durata dell'affidamento abbia durata 2026–2038, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del contratto di servizio e fatta salva la verifica triennale così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 201/2022;
 7. di approvare lo schema dello Statuto della ASIA Trentino S.r.l. di cui all'Allegato (sub F) alla presente deliberazione;
 8. di approvare lo schema del Regolamento per il funzionamento del comitato strategico per il controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società di cui all'Allegato (sub G) alla presente deliberazione;
 9. di approvare lo schema dei Patti Parasociali da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società di cui all'Allegato (sub. H) alla presente deliberazione;
 10. di autorizzare la firma da parte del Sindaco protempore dei Patti Parasociali in nome e per conto dell'amministrazione comunale che rappresenta;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 e 2, TUSPP, la costituzione di ASIA Trentino S.r.l. e la susseguente acquisizione delle relative partecipazioni societarie sono strettamente necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali relative allo svolgimento del servizio di igiene ambientale, servizio pubblico ex lege di competenza comunale;
 12. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. nr. 33/13, nonché del TUSPP;

13. di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo pretorio online per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 nr. 2 e ss.mm.;
14. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti per le finalità previste dall'art. 5, c. 3, TUSPP;
15. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per le finalità previste dall'art. 5, c. 3, TUSPP e ad ANAC;
16. di trasmettere alla Provincia autonoma di Trento e alla Agenzia Provinciale Protezione e Ambiente del Trentino APPAT per quanto di competenza;
17. di conferire mandato al Sindaco, alla Giunta ed ai dirigenti competenti affinché pongano in essere le attività e/o gli adempimenti non sostanziali eventualmente richiesti dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'attività di cui all'art. 5, c. 3, TUSPP;
18. di prendere atto che la società citata conserva ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione subentrando in tutti i rapporti contrattuali attivi e passivi dell'originario Consorzio – Azienda, ivi compresi i contratti collettivi nazionali e aziendali;
19. di stabilire che l'oggetto sociale è quello indicato nell'allegato statuto;
20. di fissare la durata della società a tutto il 31 dicembre 2050;
21. di determinare il capitale sociale in euro 6.637.200,06.- corrispondente al patrimonio netto dell'attuale Consorzio – Azienda così come risultante dal bilancio al 30 giugno 2025;
22. di prendere atto che l'attuale quota di capitale sociale del Comune Garniga Terme è pari allo 0,51%;
23. di stabilire che la società, ai sensi della vigente normativa 175/2016, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, così come previsto dai patti parasociali;
24. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 56 del D.Lgs. 127/1997, tutte le procedure e le assegnazioni necessarie per la trasformazione in società a responsabilità limitata sono esenti da qualsiasi imposta o tassa, nonché che tutte le spese relative al perfezionamento e al periodo transitorio sono a carico della nuova società;
25. di precisare che lo schema della presente deliberazione di Consiglio comunale, con i relativi allegati, è stato sottoposto a forma di consultazione pubblica dal 13 agosto al 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 5, c. 2, TUSPP, mediante la pubblicazione di apposito avviso sull'Albo pretorio online del Comune di Garniga Terme, sulla home page del sito web istituzionale del Comune di Garniga Terme e di ASIA, nonché mediante l'affissione dello stesso nelle sedi e negli spazi istituzionali del Comune di Garniga Terme, e che, entro il termine del 12 settembre 2025 assegnato all'uopo, non sono pervenute osservazioni.
26. di dare altresì atto che, come sopra indicato, gli allegati alla presente deliberazione sono i seguenti:
 - a) Piano strategico industriale PSI 2026-2038 e Piano Economico Finanziario di Affidamento – Business Plan di ASIA Trentino S.r.l.;
 - a).1 Asseverazione del Piano Strategico Industriale e del Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - b) Addendum contratto di servizio per cambio denominazione e riferimenti;
 - c) Nota trasmessa dalla Provincia autonoma di Trento al Comune di Lavis;
 - d) Parere revisore dei conti;
 - e) Relazione sulla valutazione dei servizi offerti dal Consorzio ASIA nella gestione dei rifiuti rispetto al benchmark di mercato, a supporto della motivazione rafforzata per la trasformazione del Consorzio, redatta da Utilitatis Servizi S.r.l.;
 - e).1 Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini della conferma in continuità dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani ad ASIA Trentino S.r.l., redatta da Utilitatis Servizi S.r.l.;
 - f). Statuto della Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., in breve ASIA Trentino S.r.l.;
 - g) Regolamento per il funzionamento del comitato strategico controllo analogo congiunto;
 - h) Patti parasociali;

i) Verbale dell'incontro con le associazioni di categoria e OO.SS.

27. di autorizzare e demandare agli uffici e organi competenti il compimento di ogni altro adempimento conseguente e/o necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
28. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. nr. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con voti favorevoli nr. 12 (dodici), contrari nr. 0 (zero) e astenuti nr. 0 (zero) espressi per alzata di mano, su nr. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

----- Verbale di deliberazione del Consiglio comunale -----

OGGETTO: Trasformazione del Consorzio “Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale (ASIA)”, costituito ai sensi del D.Lgs. 267/2000, in società a responsabilità limitata denominata azienda servizi integrati ambientali trentino S.r.l., in breve “ASIA Trentino S.r.l.”, soggetta al controllo analogo del Comune di Garniga Terme congiuntamente agli altri enti locali soci, per la prosecuzione, in continuità, della gestione del servizio di igiene ambientale in modalità “*in house providing*”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVO

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 03 ottobre 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 03 ottobre 2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Gianna Eccher
f.to

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
per. ind. Valerio Linardi
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/garniga-terme>, **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

Garniga Terme, 13 ottobre 2025